

FOGLIO INFORMATIVO
MUTUO GARANTITO CON PROVVISITA CDP o CDP/BEI
Aggiornato al 01/07/2023

INFORMAZIONI SULLA BANCA**Banca Ifis S.p.A.**

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.itContatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	
Eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti dall'offerta tramite terzo iscritto ad albo o elenco di cui sopra	Euro

CHE COS'È IL MUTUO GARANTITO CON PROVVISITA CDP o CDP/BEI

Si tratta di un finanziamento a medio e lungo termine, concesso, a fronte dell'adesione di Banca Ifis (di seguito, la Banca) alla Convenzione sottoscritta da ABI e Cassa Depositi e Prestiti (di seguito, la **CDP**) del 5 agosto 2014 e ss.mm.ii. (di seguito, la Convenzione), con provvista fornita alla Banca da CDP (di seguito, la **Provvista CDP**), che, in alcuni casi, potrebbe avere a sua volta ricevuto la provvista dalla Banca Europea per gli Investimenti (di seguito, rispettivamente, la **Provvista CDP/BEI** e la **BEI**), a favore delle microimprese, piccole imprese, medie imprese economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole – medie imprese (di seguito, le **PMI**), che necessitano di supporto finanziario per la realizzazione di un progetto inteso come aggregazione di nuovi investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione ovvero spese riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero esigenze di capitale circolante (di seguito, il **Progetto**).

Il mutuo impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Il Mutuo Garantito con Provvista CDP o Provvista CDP/BEI (di seguito, il **Mutuo**) viene offerto con durata minima di 24 mesi e massima di 96 mesi.

Con il contratto di Mutuo la Banca consegna alla PMI (di seguito, il **Cliente**) una somma di denaro dietro impegno da parte del Cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto stesso.

Il rimborso avviene mediante il pagamento mensile, trimestrale o semestrale di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso o variabile.

Il Mutuo non è destinato a soggetti diversi dalle PMI.

Il Mutuo è finalizzato alla realizzazione di un Progetto.

A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contratte dalla Banca nei confronti della CDP, il Cliente e gli eventuali garanti prendono atto, e accettano irrevocabilmente, che i crediti di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, esistenti e/o

futuri e/o eventuali derivanti dal contratto di mutuo fra la Banca e il Cliente stesso, e tutte le eventuali garanzie, in seguito alla richiesta di CDP, sono ceduti dalla Banca irrevocabilmente pro solvendo a CDP, a garanzia della provvista ricevuta.

Il Mutuo prevede obbligatoriamente il rilascio di garanzia a favore della Banca rilasciata da parte del Fondo di Garanzia per le piccole – medie imprese, istituito con l. 23 dicembre 1996, n. 662 (di seguito, il **Fondo di Garanzia**).

Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile al Fondo di Garanzia, la Banca può in ogni caso prevedere il rilascio di altre garanzie personali (ad esempio fideiussione o patronage), bancarie e assicurative.

La Banca, al fine di tutelare il Cliente dal possibile verificarsi di eventi idonei ad incidere sulla capacità di rimborsare il finanziamento, offre la possibilità di sottoscrivere una polizza di assicurazione dei rischi caso morte, invalidità permanente totale e inabilità temporanea a seguito di malattia e infortunio, sulla base di una Convenzione collettiva stipulata dalla Banca con MetLife Europe Limited (“MetLife”).

Le principali caratteristiche della Convenzione sono riportate nella sezione “Servizi accessori e altre spese” del presente Foglio Informativo; il testo integrale del relativo Set Informativo è disponibile presso la rete distributiva.

REQUISITI SPECIFICI NEL CASO DI MUTUO GARANTITO CON PROVVISIA CDP/BEI

Nel caso di Mutuo Garantito con Provvista CDP/BEI, il Progetto e le finalità del medesimo devono essere in linea con quelle definite dalla stessa CDP/BEI sotto il profilo economico, ambientale, tecnico e finanziario, relativo a:

- acquisto, ristrutturazione o ampliamento di beni materiali;
- investimenti in beni immateriali, quali ad esempio:
 - Spese per ricerca, sviluppo e innovazione;
 - Acquisto di licenze di processo, software e altri diritti e beni dotati di capacità produttiva propria;
 - Acquisto di altri beni immateriali, quali licenze per l’uso di risorse pubbliche non generate, brevetti, marchi, marchi commerciali e diritti e beni analoghi fino al 10% dei costi del Progetto;
- capitale circolante.

Settori esclusi

Sono esclusi dal finanziamento i Clienti la cui attività principale, da intendersi come l’attività che contribuisce più delle altre al margine operativo lordo del Cliente, misurato sulla base del reddito al lordo di interessi, imposte e ammortamenti, rientri in uno dei settori individuati con la dizione “non utilizzabile” o “non consentito” nella tabella Codici NACE presente nella sezione “Piattaforme Imprese” del sito www.cdp.it.

Nel caso in cui i Clienti operino in più di un settore, deve essere ammissibile la loro attività principale. Per attività principale si intende l’attività che contribuisce più delle altre al margine operativo lordo del Cliente, misurato sulla base del reddito al lordo di interessi, imposte e ammortamenti.

A prescindere dai codici NACE delle imprese collegate o associate appartenenti allo stesso gruppo di società, i Clienti non potranno beneficiare del relativo finanziamento ove siano società di partecipazione finanziaria la cui unica attività economica sia la detenzione e gestione di portafogli di partecipazioni azionarie e/o investimenti in altre società.

Non sono ammissibili al finanziamento, inoltre, i Clienti che svolgono una delle seguenti attività, anche se non costituente attività principale:

- attività destinate alla produzione o al commercio di armi e munizioni, ivi comprese armi sportive, esplosivi, equipaggiamenti o infrastrutture specificamente destinati per scopi militari, nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (per esempio carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani;
- attività che comportano impatti ambientali in gran parte non mitigati e/o compensati (compresi, tra l’altro, i progetti in aree protette, habitat a rischio e siti riconosciuti come patrimonio culturale);
- attività considerate controverse sotto il profilo etico o morale, ad esempio: commercio sessuale e le infrastrutture, i servizi e i media correlati, sperimentazioni su animali, ad eccezione delle attività scientifiche o sperimentali, ove garantiscano l’osservanza della direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, ricerche sulla clonazione umana;
- attività vietate dalla legislazione nazionale (soltanto laddove tale legislazione esista), ad esempio: organismi geneticamente modificati (OGM), cliniche abortive, energia nucleare, ecc.

Non sono infine ammissibili al finanziamento i Clienti le cui entrate annue derivano per oltre il 10% dalle seguenti attività:

- attività destinate alla produzione e promozione del gioco d’azzardo e delle attrezzature correlate;
- attività destinate alla produzione, fabbricazione, trattamento o distribuzione specializzata di tabacco e attività volte a facilitarne il consumo (ad esempio “sale per fumatori”).

Per l'evidenza di tutti i settori esclusi, si rimanda alla Convenzione reperibile nella sezione "Piattaforme Imprese" del sito www.cdp.it.

Spese escluse

Le spese escluse sono:

- l'acquisto di terreni, eccettuato il caso in cui esso, sia tecnicamente e assolutamente essenziale, per gli investimenti. Il finanziamento per l'acquisto di terreni agricoli è completamente escluso;
- acquisto di avviamenti, licenze o diritti per lo sfruttamento di risorse minerarie e diritti di produzione nel settore agricolo;
- imposte quali l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- tariffe (ossia un'imposta o un dazio doganale dovuti per importazioni o esportazioni).

Per l'evidenza di tutte le spese escluse, si rimanda alla Convenzione reperibile nella sezione "Piattaforme Imprese" del sito www.cdp.it.

FONDO DI GARANZIA

La Banca opera con il Fondo di Garanzia per le piccole – medie imprese, istituito con l. 23 dicembre 1996, n. 662 e gestito da Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A., quale mandataria del R.T.I. aggiudicatario della gestione.

Il Fondo di Garanzia è disciplinato dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, ed in particolare dalle Disposizioni Operative. Le Disposizioni Operative ed altre informazioni relative al Fondo di Garanzia possono essere reperite al seguente sito istituzionale: www.fondidigaranzia.it.

La PMI è obbligata a rispettare le Disposizioni Operative ed in generale la normativa applicabile.

Lo scopo del Fondo di Garanzia è quello di rilasciare una garanzia in favore di banche ed altri soggetti, al fine di facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI.

L'accesso al Fondo di Garanzia può essere effettuato tramite il rilascio di una garanzia diretta (la "Garanzia Diretta"), come descritta nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.

Ferma restando la valutazione del merito creditizio del Cliente, la concessione del Mutuo con l'intervento del Fondo di Garanzia comporta un vantaggio per il Cliente in termini di minor tasso di interesse applicato o maggior importo del finanziamento concesso oppure minor importo delle altre garanzie reali, personali, bancarie o assicurative richieste.

Inoltre, la concessione del Mutuo erogato con provvista CDP/BEI comporta un ulteriore vantaggio per il Cliente consistente nell'applicazione di un tasso ridotto, rispetto ad analoghi finanziamenti ordinari, in ragione del vantaggio finanziario in capo alla Banca derivante dall'utilizzo della provvista CDP/BEI.

La Garanzia Diretta è richiesta dalla Banca, è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si riferisce ad una singola esposizione.

In caso di richiesta da parte della PMI alla Banca, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia, nei limiti ed in coerenza con le caratteristiche del Mutuo.

La valutazione in ordine all'ammissibilità comprende la verifica della sussistenza di determinati parametri dimensionali, organizzativi, economici e finanziari, sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni Operative ed in generale dalla normativa vigente.

Il Fondo di Garanzia delibera i parametri della Garanzia Diretta. I parametri di concessione prevedono in ogni caso che la copertura, in caso di Garanzia Diretta, non possa eccedere l'80% del finanziamento; inoltre, l'importo massimo che può essere garantito per ogni impresa è di Euro 2.500.000,00. Tuttavia, la percentuale di copertura e l'importo massimo garantito possono essere inferiori per talune categorie di operazioni, se previsto dalle Disposizioni Operative ed in genere dalla normativa vigente.

Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia non possono essere acquisite altre garanzie di tipo reale, bancaria o assicurativa, in conformità con le Disposizioni Operative.

L'accesso al Fondo di Garanzia nel caso di Garanzia Diretta può comportare l'obbligo di pagare una commissione di garanzia (di seguito la "Commissione di Garanzia"), sotto forma di commissione una tantum. Tale commissione è a carico del Cliente, secondo quanto previsto nelle Condizioni Economiche sotto indicate.

Le regole di calcolo di applicazione della Commissione di Garanzia sono descritte nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.

La Commissione di Garanzia è diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale, delle dimensioni (micro, piccola o media) e della tipologia dell'impresa finanziata (femminile, start-up, ecc.), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo di Garanzia. Per maggiori dettagli consultare le Disposizioni Operative reperibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

Tutti gli importi relativi all'eventuale Commissione di Garanzia nonché a qualsiasi altro futuro onere a carico della Banca in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia Diretta da parte del Fondo di Garanzia (ivi inclusi quelli rivenienti da eventuali modifiche delle aliquote della predetta Commissione di Garanzia), sono ad esclusivo carico del Cliente.

Il mancato rispetto delle Disposizioni Operative ed in generale della normativa vigente possono comportare l'inefficacia della garanzia e/o la revoca dei benefici agevolativi ad essa connessi.

Qualora il Cliente intenda porre in essere atti che comportino modifiche delle condizioni oggettive o soggettive rilevanti per l'ammissione delle garanzie o che comportino modifiche del mutuo concesso o delle garanzie rilasciate o che in ogni caso comportino la necessità di richiedere la conferma delle garanzie ai sensi delle Disposizioni Operative, dovrà richiedere il consenso della Banca, salvi i diritti previsti dalla legge.

INTEGRAZIONE ALLA DISCIPLINA DEL FONDO DI GARANZIA FINO AL 31 DICEMBRE 2023

La disciplina relativa alla Garanzia del Fondo sopra descritta è temporaneamente integrata dalle disposizioni previste dall'art. 1, commi 55 e 55-bis della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022), dall'art. 16 del D.L. del 17 maggio 2022 n. 50, convertito con la Legge del 15 luglio 2022 n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2022 (Decreto Aiuti), la cui efficacia è stata estesa dall'art. 1, comma 392, della Legge 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023) al 31 dicembre 2023 e dall'art. 9 del D.L. 1 giugno 2023 n. 61 (Decreto Alluvioni).

Per maggiori informazioni e/o chiarimenti in merito alla disciplina prevista per la Garanzia del Fondo dalle disposizioni sopra richiamate, vi invitiamo a consultare il sito della Banca www.bancaifis.it nella sezione "Misure di sostegno finanziario per le imprese".

PRINCIPALI RISCHI

Il Mutuo è un mutuo a tasso fisso o variabile.

Nel caso del mutuo a tasso fisso rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso d'interesse che l'importo delle singole rate.

Nel caso del mutuo a tasso variabile, il tasso di interesse può variare con cadenze prestabilite in relazione all'andamento di un determinato Parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'EURIBOR) convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali. La Banca può concordare con il Cliente un tasso minimo (c.d. "tasso floor") al di sotto del quale il tasso di interesse non può scendere.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- rimborso della Commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (Euro 300,00), in caso di mancato perfezionamento del Mutuo per causa imputabile al Cliente, a seguito di delibera di ammissione del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia;
- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso indicizzato al di sotto del tasso minimo;
- le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993;
- in caso di estinzione anticipata parziale o totale è dovuta una commissione;
- in caso di scioglimento anticipato del finanziamento è dovuta una penale;
- se il Cliente risulta inadempiente e la Banca escute la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia, il garante, singolarmente o congiuntamente alla Banca, può agire nei confronti del Cliente debitore con ogni azione giudiziale o stragiudiziale per recuperare le ragioni di credito relative al finanziamento.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO – TASSO VARIABILE

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

[7,18 %]

Calcolo riferito ad un mutuo di Euro 500.000,00 con le seguenti caratteristiche:

Durata	60 mesi
Periodicità delle rate	Mensile
Tasso di interesse nominale annuo	Media EURIBOR 3 mesi base 360 rilevata il terzultimo giorno

	lavorativo del mese antecedente alla decorrenza della rata (attualmente pari a: +2,6170 %) + 4,25 punti percentuali Valore effettivo attualmente pari a: 6,867%
Spese per la stipula del contratto, per la gestione del rapporto e le altre spese da sostenere (considerate ai fini del calcolo del TAEG)	Euro 3.680,00 (costo determinato dalla somma tra le seguenti spese: istruttoria (Euro 1.500,00), incasso rata (Euro 3,00), commissione MCC (0,50% sull'importo garantito))
Importo rata	Euro 9.820,57

Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO – TASSO FISSO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
[6,06 %]

Calcolo riferito ad un mutuo di Euro 500.000,00 con le seguenti caratteristiche:

Durata	60 mesi
Periodicità delle rate	Mensile
Tasso di interesse nominale annuo	5,750%
Spese per la stipula del contratto, per la gestione del rapporto e le altre spese da sostenere (considerate ai fini del calcolo del TAEG)	Euro 3.680,00 (costo determinato dalla somma tra le seguenti spese: istruttoria (Euro 1.500,00), incasso rata (Euro 3,00), commissione MCC (0,50% sull'importo garantito))
Importo rata	Euro 9.574,56

Il TAEG riportato non comprende gli eventuali costi di garanzie prestate da soggetti terzi e/o costi di mediazione applicati da terzi in quanto tali costi variano in funzione del garante e/o del mediatore e dalle valutazioni da questi autonomamente effettuate sul Cliente.

L'eventuale sottoscrizione della polizza è del tutto facoltativa e non determina alcun impatto migliorativo sul merito creditizio del Cliente né costituisce un elemento preso in considerazione ai fini della delibera del finanziamento o della definizione delle condizioni economiche dello stesso.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Importo finanziabile	Tenuto conto della garanzia concessa dal Fondo di Garanzia, pari al massimo a Euro 2.500.000
Durata	Minimo 24 mesi Massimo 96 mesi

TASSI

Tasso di interesse fisso	Massimo 11,75 % e comunque nel rispetto dei limiti della Legge 108/96
Tasso di interesse variabile	Tasso determinato sulla base del Parametro di indicizzazione/riferimento, oltre a Spread pattuito
Tasso di interesse di preammortamento	Tasso determinato sulla base del Parametro di indicizzazione/riferimento se variabile, oltre a Spread pattuito
Paramento di indicizzazione/riferimento (per finanziamenti a tasso variabile)	Per la prima rata (eventualmente di preammortamento, se presente), è utilizzata l'ultima rilevazione della Media Euribor 3 mesi base 360 (Fonte: Bloomberg) disponibile alla data riportata nel documento di sintesi.

	Dalla seconda rata in poi, è utilizzata la Media Euribor 3 mesi base 360 (Fonte: Bloomberg) rilevata il terzultimo giorno lavorativo del mese antecedente alla decorrenza della rata
Spread	Massimo 11,75% e comunque nel rispetto dei limiti della Legge 108/96
Tasso floor	In caso di Parametro di indicizzazione inferiore a zero, il tasso non sarà in ogni caso inferiore allo Spread
Maggiorazione di mora tasso di interesse debitore	Fino ad un massimo del 3,00% su base annua e comunque nei limiti della Legge 108/96

SPESE

Istruttoria	Massimo 2,50% dell'importo erogato con un minimo pari a Euro 1.000,00
Incasso rata	Euro 5,00
Addebito per insoluto rata	Euro 20,00
Accollo mutuo	Euro 1.000,00
Sospensione pagamento rate	Euro 200,00 per ogni rata
Commissione per estinzione anticipata, parziale o totale, del mutuo (su richiesta del Cliente)	<p>La commissione sarà dovuta e calcolata in base al momento in cui scade la rata a partire dalla quale decorre l'estinzione anticipata, parziale o totale, secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 1*; • 2,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 2**; • 1,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 3***. <p>* Periodo 1: fino ad un terzo della durata del mutuo; ** Periodo 2: tra un terzo e due terzi della durata del mutuo; *** Periodo 3: trascorsi i due terzi della durata del mutuo.</p>
Penale per scioglimento anticipato del mutuo	<p>La penale sarà dovuta e calcolata in base al momento in cui opera lo scioglimento anticipato, secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,00 % del capitale residuo, se lo scioglimento anticipato avviene nel Periodo 1*; • 2,00 % del capitale residuo, se lo scioglimento avviene nel Periodo 2**; • 1,00 % del capitale residuo, se lo scioglimento avviene nel Periodo 3***. <p>* Periodo 1: fino ad un terzo della durata del mutuo; ** Periodo 2: tra un terzo e due terzi della durata del mutuo; *** Periodo 3: trascorsi i due terzi della durata del mutuo.</p>
Spese primo sollecito	Euro 2,00
Spese secondo sollecito	Euro 2,00
Imposte	Esenzione (art. 2, L. 1231/1961)
Tabella di ammortamento su richiesta del Cliente	Gratuito
Spese per produzione ed invio comunicazioni di trasparenza (in formato digitale o cartaceo)	Euro 0,00
Comunicazioni supplementari a richiesta	Gratuito
Commissione di Garanzia per Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia	La misura della commissione, qualora dovuta, è variabile da minimo dello 0,25% ad un massimo del 3,00% sull'importo garantito
Eventuali ulteriori oneri in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia Diretta da parte del Fondo	A carico del Cliente
Costi della Garanzia rilasciata da un soggetto terzo	Tutti i costi connessi all'eventuale garanzia rilasciata da un soggetto terzo sono a carico del Cliente al quale il Cliente deve rivolgersi per conoscere i costi connessi e le condizioni di rilascio
Eventuali costi di mediazione di terzi	A carico del Cliente

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	Francese a rate posticipate
Periodicità delle rate	Mensile/Trimestrale/Semestrale
Modalità di rimborso	Come comunicata dal Cliente
Modalità di pagamento interessi	Interessi posticipati
Tipo calendario	Giorni commerciali / 360
Numero rate ammortamento	Minimo 24 rate Massimo 96 rate
Periodicità preammortamento	Sovvenzione a scadenza fissa o periodicità uguale all'ammortamento
Numero rate preammortamento	Massimo 24 rate

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Euribor/360)

DATA VALUTA	3 MESI
01/12/2022	+ 2,0460 %
01/01/2023	+ 2,3140 %
01/02/2023	+ 2,6170 %

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA – TASSO VARIABILE

Spread applicato	Durata Finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per un capitale di: Euro 500.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
4,25%	5	€ 9.820,57	€ 10.094,73	€ 9.546,36
4,25%	8	€ 6.732,54	€ 7.093,34	€ 6.377,08

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA – TASSO FISSO

Tasso applicato	Durata Finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per un capitale di: Euro 500.000,00
5,75%	5	€ 9.574,56
5,75%	8	€ 6.474,68

La tabella dei Tassi Effettivi Globali Medi del trimestre di riferimento può essere consultata presso i locali della Banca aperti al pubblico, sul sito internet www.bancaifis.it alla sezione Trasparenza.

SERVIZI ACCESSORI E SPESE

Prodotti assicurativi intermediati da Banca Ifis S.p.A. che il Cliente ha facoltà di acquistare

L'operazione di finanziamento è accompagnata dall'offerta delle seguenti polizze assicurative:

Assicurazione CPI (Metlife)	Copertura assicurativa a protezione del rischio di decesso, invalidità permanente e inabilità temporanea a seguito di malattia e infortunio.
Assicurazione infortuni (Metlife)	Copertura assicurativa a protezione del rischio di decesso, invalidità permanente, inabilità temporanea, diaria da ricovero e convalescenza, frattura ossea a seguito di infortunio.
Assicurazione D&O (Lloyds)	Copertura assicurativa a tutela del patrimonio personale di amministratori, dirigenti o consiglieri con cariche sociali di un'azienda e sindaci in caso di "mala gestio" (negligenza, errore, dichiarazione inesatta, omissione, ecc.) che comporti una perdita economica nei confronti di: azienda, terzi, fornitori, soci, o nel caso di fallimento dell'azienda stessa.
Assicurazione Cyber (Lloyds)	Copertura assicurativa a protezione delle aziende dalle conseguenze di crimini informatici come <i>malware</i> , <i>ransomware</i> , attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) o qualsiasi altro metodo utilizzato per compromettere una rete e dati sensibili. Le garanzie coprono: la responsabilità civile derivante da sicurezza e privacy dei dati; costi per la gestione e il ripristino degli incidenti informatici; i costi per la difesa in giudizio in caso di procedimenti nei confronti dell'azienda, il danno derivante da interruzione dell'attività e la "cyber extortion".

I prodotti assicurativi sopraelencati sono offerti da Banca Ifis S.p.A. in qualità di intermediario assicurativo. Per la descrizione di tali prodotti si rinvia ai rispettivi Set Informativi disponibili presso la rete distributiva.

COSTO DELLA POLIZZA (CPI)	
Il Premio, unico per l'intera durata del Programma Assicurativo, è calcolato moltiplicando il tasso di Premio per l'importo assicurato e per il numero di rate mensili del finanziamento	Tasso di Premio 0,055%

COSTO DELLA POLIZZA (INFORTUNI)	
Il Premio, unico per l'intera durata del Programma Assicurativo, è pari all'importo di seguito indicato, in base al piano assicurativo ed alla durata del contratto prescelta al momento dell'adesione al Programma Assicurativo	

DURATA COPERTURA (in mesi)	CAPITALE ASSICURATO					
	Euro 200.000,00	Euro 300.000,00	Euro 400.000,00	Euro 500.000,00	Euro 750.000,00	Euro 1.000.000,00
12	Euro 1.099,00	Euro 1.445,00	Euro 1.791,50	Euro 2.137,50	Euro 3.003,50	Euro 3.869,00
60	Euro 4.803,50	Euro 6.318,50	Euro 7.833,50	Euro 9.348,50	Euro 13.136,00	Euro 16.924,00

Le convenzioni assicurative Metlife sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

COSTO DELLA POLIZZA (D&O)	
Il Premio varia in funzione del massimale assicurato dal Cliente e del fatturato dell'azienda contraente.	

COSTO DELLA POLIZZA (CYBER)	
Il Premio varia in funzione del massimale assicurato dal Cliente e del fatturato dell'azienda contraente.	

Le convenzioni assicurative Lloyds sono decorrelate e non funzionali ad ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Quanto può costare il mutuo se si sottoscrive una polizza assicurativa facoltativa

La Banca, al fine di favorire la trasparenza e la libertà di scelta, espone oltre al TAEG anche un ulteriore indicatore rappresentativo dei costi connessi al credito (di seguito Costo Complessivo). Il Costo Complessivo è calcolato con le medesime logiche del TAEG, ma a differenza dello stesso ricomprende anche il costo dei servizi accessori facoltativi: le polizze MetLife, le polizze Lloyds e il conto corrente Ifis Impresa.

Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il Costo Complessivo è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.

Polizza caso morte e invalidità permanente totale e inabilità temporanea a seguito di malattia e infortunio

Il Costo Complessivo viene calcolato sulla base di un finanziamento di durata 5 anni ed importo di Euro 500.000,00. È stata considerata, oltre alle voci di costo che compongono il TAEG, anche la polizza assicurativa MetLife facoltativa.

L'importo del premio della polizza è pari a Euro 16.500,00, quale premio unico anticipato, per assicurare un capitale pari all'importo del finanziamento per tutta la durata del finanziamento a 5 anni. Il premio è finanziato dalla Banca ed, in ogni caso, è versato da quest'ultima, su delegazione del Cliente, a MetLife in via anticipata ed in un'unica soluzione.

Il Costo Complessivo del Mutuo e della polizza nel caso di tasso variabile è pari a 8,71%, nel caso di tasso fisso è pari a 7,56%.

Tipo tasso applicato	Importo della rata mensile	Quota parte del finanziamento	Quota parte del finanziamento della polizza
Tasso variabile	Euro 9.820,57	Euro 9.496,49	Euro 324,08
Tasso fisso	Euro 9.574,56	Euro 9.258,60	Euro 315,96

Si ribadisce, inoltre, che la stipula della suddetta polizza non determina alcun impatto migliorativo sul merito creditizio del Cliente né costituisce un elemento preso in considerazione ai fini della delibera del finanziamento o della definizione delle condizioni economiche dello stesso.

Polizza caso infortunio e conseguente inabilità temporanea totale al lavoro, invalidità permanente e decesso

Il Costo Complessivo viene calcolato sulla base di un finanziamento di durata 5 anni ed importo di Euro 500.000,00. È stata considerata, oltre alle voci di costo che compongono il TAEG, anche la polizza assicurativa MetLife facoltativa.

L'importo del premio della polizza è pari a Euro 9.348,50 quale premio unico anticipato, per assicurare un capitale pari a Euro 500.000,00 per la durata di 60 mesi. Il premio è finanziato dalla Banca e, in ogni caso, è versato da quest'ultima, su delegazione del Cliente, a MetLife in via anticipata ed in un'unica soluzione.

Il Costo Complessivo del Mutuo e della polizza infortuni nel caso di tasso variabile è pari a 8,04%, nel caso di tasso fisso è pari a 6,90%.

Tipo tasso applicato	Importo della rata mensile	Quota parte del finanziamento	Quota parte dell'eventuale finanziamento della polizza
Tasso variabile	Euro 9.820,57	Euro 9.636,95	Euro 183,62
Tasso fisso	Euro 9.574,56	Euro 9.395,54	Euro 179,02

Polizza danni D&O

Il Costo Complessivo viene calcolato sulla base di un finanziamento di durata 5 anni ed importo di Euro 500.000,00. È stata considerata, oltre alle voci di costo che compongono il TAEG, anche la polizza assicurativa Lloyds facoltativa.

Il premio unico anticipato della polizza D&O per un anno è pari a Euro 1.043,00 ipotizzando un fatturato dell'azienda assicurata inferiore a Euro 5 milioni ed un massimale per sinistro ed in aggregato annuo fino a Euro 500.000,00. Si ipotizza un rinnovo della polizza per altri due anni. Il premio del primo anno è finanziato dalla Banca ed, in ogni caso, è versato da quest'ultima, su delegazione del Cliente, a Lloyds in via anticipata. I premi successivi sono pagati dal Cliente con bonifico.

Il Costo Complessivo del Mutuo e della polizza danni D&O nel caso di tasso variabile è pari a 7,45%, nel caso di tasso fisso è pari a 6,32%.

Tipo tasso applicato	Importo della rata mensile	Quota parte del finanziamento	Quota parte dell'eventuale finanziamento della polizza
Tasso variabile	Euro 9.820,57	Euro 9.759,11	Euro 61,46
Tasso fisso	Euro 9.574,56	Euro 9.514,64	Euro 59,92

Polizza danni Cyber Insurance

Il Costo Complessivo viene calcolato sulla base di un finanziamento di durata 5 anni ed importo di Euro 500.000,00. È stata considerata, oltre alle voci di costo che compongono il TAEG, anche la polizza assicurativa Lloyds facoltativa.

Il premio unico anticipato della polizza Cyber per un anno è pari a Euro 1.602,00 ipotizzando un fatturato dell'azienda assicurata inferiore a Euro 2,5 milioni ed un massimale per sinistro ed in aggregato annuo fino a Euro 500.000,00. Si ipotizza un rinnovo della polizza per altri due anni. Il premio del primo anno è finanziato dalla Banca ed, in ogni caso, è versato da quest'ultima, su delegazione del Cliente, a Lloyds in via anticipata. I premi successivi sono pagati dal Cliente con bonifico.

Il Costo Complessivo del Mutuo e della polizza danni Cyber nel caso di tasso variabile è pari a 7,59%, nel caso di tasso fisso è pari a 6,46%.

Tipo tasso applicato	Importo della rata mensile	Quota parte del finanziamento	Quota parte dell'eventuale finanziamento della polizza
Tasso variabile	Euro 9.820,57	Euro 9.726,17	Euro 94,40
Tasso fisso	Euro 9.574,56	Euro 9.482,53	Euro 92,03

Conto corrente Ifis Impresa

Ifis Impresa è un conto corrente online che consente di effettuare operazioni tramite l'Area Riservata. Il Cliente può, ad esempio, effettuare e ricevere bonifici e giroconti, disporre la domiciliazione di utenze, effettuare una ricarica telefonica, eseguire il pagamento di bollettini postali, MAV, RAV nonché il pagamento di imposte con delega F23 e F24; tramite l'Area Riservata il Cliente può anche ricevere informazioni sul proprio rapporto.

Per le condizioni che regolano il contratto di conto corrente offerto dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Ifis Impresa, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

Quanto può costare il mutuo se si sottoscrive un contratto di conto corrente facoltativo

Il Costo Complessivo viene calcolato sulla base di un finanziamento di durata 5 anni ed importo di Euro 500.000,00. È stato considerato, oltre alle voci di costo che compongono il TAEG, anche il conto corrente Ifis Impresa: sono ricompresi il canone mensile pari a Euro 16,67 e la quota mensile dell'imposta di bollo pari a Euro 8,33.

Il Costo Complessivo del Mutuo e del conto Ifis Impresa nel caso di tasso variabile è pari a 7,30%, nel caso di tasso fisso è pari a 6,18%.

Il Costo Complessivo del Mutuo, se il Cliente sceglie di sottoscrivere sia la polizza CPI MetLife che il conto Ifis Impresa, nel caso di tasso variabile è pari a 8,83%, nel caso di tasso fisso è pari a 7,68%.

Il Costo Complessivo del Mutuo, se il Cliente sceglie di sottoscrivere sia la polizza infortuni MetLife che il conto Ifis Impresa, nel caso di tasso variabile è pari a 8,15%, nel caso di tasso fisso è pari a 7,02%.

Il Costo Complessivo del Mutuo, se il Cliente sceglie di sottoscrivere sia la polizza danni D&O Lloyds che il conto Ifis Impresa, nel caso di tasso variabile è pari a 7,56%, nel caso di tasso fisso è pari a 6,44%.

Il Costo Complessivo del Mutuo, se il Cliente sceglie di sottoscrivere sia la polizza danni Cyber Lloyds che il conto Ifis Impresa, nel caso di tasso variabile è pari a 7,70%, nel caso di tasso fisso è pari a 6,58%.

Imposte

Le operazioni finanziarie effettuate dalla Banca con provvista CDP/BEI, nonché tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, usufruiscono delle esenzioni da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presenti e futuri, ai sensi dell'art. 2, Legge 31 ottobre 1961, n.1231.

Assicurazione responsabilità civile

Fino all'estinzione del mutuo, l'impresa ha l'onere di disporre di Adeguata copertura assicurativa (Responsabilità Civile), presso un Istituto Assicurativo di gradimento della Banca, sulle opere, gli impianti ed i macchinari costituenti il Progetto (senza necessità di vincolo alcuno a favore della Banca).

GARANZIE RICEVUTE

Fideiussione

La Fideiussione è una garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) nei confronti della Banca, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui (del c.d. debitore principale).

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore principale e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito (c.d. solidarietà).

Per le condizioni che regolano la fideiussione ricevuta dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Fideiussione, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

Lettera di patronage

È un impegno, in forza della quale la società che la sottoscrive (c.d. Patronnant), al verificarsi delle condizioni pattuite, risponde con tutto il proprio patrimonio per il rimborso di quanto dovuto per capitale, interessi e spese, tasse e ogni altro accessorio in relazione alla operazione accordata ad un altro soggetto (c.d. debitore principale) ed individuata nella lettera di patronage medesima.

Per le condizioni che regolano la lettera di patronage ricevuta dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Lettera di Patronage, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

ESTINZIONE ANTICIPATA, SCIoglIMENTO ANTICIPATO, RECESSO, PORTABILITA' E RECLAMI

Estinzione anticipata parziale o totale

In caso di estinzione anticipata, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca, ove previsto dalle Condizioni Economiche pattuite, una commissione compresa tra l'1% e il 3% sull'importo che viene rimborsato in via anticipata, oltre ad una somma pari a tutte le spese che a qualunque titolo la Banca sia tenuta a sopportare in connessione all'estinzione anticipata parziale o totale del rapporto.

Il Cliente potrà esercitare detta facoltà facendone richiesta scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata in concomitanza della quale egli intende estinguere anticipatamente il mutuo e da cui decorrono gli effetti dell'estinzione anticipata.

Scioglimento anticipato

In caso di anticipato scioglimento del contratto per qualsiasi ragione, salvo l'ipotesi di estinzione anticipata, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere immediatamente alla Banca – oltre all'integrale ammontare di eventuali rate già scadute, con l'aggiunta degli interessi di mora ed il rimborso delle spese sostenute dalla Banca in relazione all'inadempimento – un importo pari al capitale residuo risultante nel Piano di Ammortamento in corrispondenza dell'ultima rata scaduta prima dell'anticipato scioglimento, maggiorato degli interessi come da Piano di Ammortamento dovuti fino alla data di scioglimento, nonché della penale per scioglimento anticipato, compresa tra l'1% e il 3%, applicata sull'importo residuo del Mutuo. Il Cliente inoltre è tenuto a corrispondere una somma pari a tutte le spese che a qualunque titolo la Banca sia tenuta a sopportare in connessione con lo scioglimento anticipato del rapporto.

Recesso

La Banca può recedere dal Mutuo nel caso in cui venga meno la garanzia del Fondo di Garanzia, se questa è stata rilasciata.

Il Cliente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto previa comunicazione alla Banca mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il recesso avrà efficacia soltanto dopo che si saranno compiutamente realizzati gli effetti dell'estinzione anticipata del contratto.

Portabilità mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il Mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca o da un altro intermediario, il Cliente

dovrà corrispondere alla Banca, ove previsto, la commissione di estinzione anticipata parziale o totale, salvo per il Cliente che sia microimpresa il quale non sostiene neanche indirettamente alcun costo, quali, a titolo di esempio, commissioni, spese, oneri o penali (c.d. "portabilità"). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del contratto originario.

Clausola risolutiva

La Banca ha la facoltà di far valere la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- mancato pagamento, nei termini prescritti, anche di una sola rata o parte di rata del rimborso del finanziamento, o di altra somma comunque dovuta dal Cliente alla Banca;
- inosservanza del Cliente degli obblighi di prestare e conservare le garanzie connesse al finanziamento fino ad integrale rimborso dell'importo concesso a mutuo;
- non veridicità dei dati comunicati dal Cliente in merito alla propria situazione patrimoniale e finanziaria o mancato invio dei dati medesimi;
- presentazione, nei confronti del Cliente, di istanze di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, nonché apertura della procedura di liquidazione;
- modifiche relative alla titolarità dell'azienda o di parti rilevanti di essa senza il consenso della Banca;
- delibera o attuazione di operazioni straordinarie o ordinarie che comportino indebitamenti rilevanti senza il consenso della Banca;
- indebitamenti diversi da quelli dichiarati alla Banca;
- concessione di finanziamenti a terzi senza il consenso della Banca;
- mancata comunicazione di modifiche soggettive del Cliente o di circostanze che ne peggiorino la situazione finanziaria;
- mancato adempimento degli impegni assunti con riferimento all'operatività del Fondo di Garanzia, con riferimento in particolare a emissione di dichiarazioni erronee o mendaci alla Banca, mancata collaborazione da parte del Cliente, in particolare in fase di accertamento ed ispezione, mancato invio di informazioni o documenti da parte del Cliente, mancato rispetto delle disposizioni normative concernenti il Fondo di Garanzia ed in generale gli aiuti di Stato e comunitari;
- mancato rispetto delle obbligazioni assunte con riferimento all'operatività del finanziamento con Provvista CDP/BEI, ivi compresa la mancata destinazione delle somme alla realizzazione del Progetto, la sua mancata realizzazione e/o non conformità del Progetto medesimo alla normativa ambientale, la perdita dei requisiti soggettivi od oggettivi in corso di rapporto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

A decorrere dalla ricezione di richiesta scritta di conteggio per chiusura anticipata, entro 15 giorni verrà trasmesso al richiedente un conteggio per l'estinzione; a ricevimento di copia dell'avvenuto pagamento, entro 20 giorni lavorativi verrà emessa la relativa quietanza.

Il Cliente non potrà cedere il contratto o diritti da esso nascenti senza il preventivo consenso scritto della Banca.

Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it;
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancaifis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet www.bancaifis.it ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet www.bancaifis.it.

LEGENDA

Accollo	È il contratto tra il debitore e un soggetto terzo che si impegna a pagare il debito al creditore; nel caso di finanziamento il soggetto accollante si impegna a pagare alla Banca il debito residuo.
Ammortamento	È il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.
BEI – Banca Europea per gli investimenti	Istituita nel 1958 dal Trattato di Roma ha sede in Lussemburgo, è un istituto di credito a lungo termine che concede prestiti per finanziare progetti e promuovere gli obiettivi dell'Unione europea.
CDP – Cassa Depositi e Prestiti	È una società per azioni a controllo pubblico. Tra gli altri, CDP collabora con primari investitori istituzionali internazionali di lungo termine a supporto della crescita economica globale sostenibile
Commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie	Commissione di importo pari a Euro 300,00 (trecento) dovute al Fondo di Garanzia dalla Banca nel caso in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di Gestione, il Mutuo non sia successivamente perfezionato con le modalità e nei termini stabiliti.
Costo complessivo	È un ulteriore indicatore rappresentativo dei costi connessi al credito, calcolato con le medesime logiche del TAEG ricomprendendo anche il costo dei servizi accessori facoltativi.
Euribor	Tasso per depositi interbancari in euro calcolato giornalmente alle ore 11 CET come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso Euribor.
Garante	È il soggetto terzo che rilascia a favore della Banca la garanzia, con cui si obbliga personalmente nei confronti della Banca a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione del Cliente (che è il c.d. debitore principale).
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Media impresa	È un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a Euro 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 43 milioni.
Microimpresa	È un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 2 milioni.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato.
Piano di ammortamento	È il piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.
Piano di ammortamento "francese"	È il piano di rimborso del finanziamento le cui rate sono costituite da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piccola impresa	È un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 10 milioni.
Preammortamento	È il periodo iniziale durante il quale sono previste rate costituite dalla sola quota interessi. Il piano di ammortamento vero e proprio, che prevede anche la restituzione del capitale parte solo successivamente e pertanto durante il preammortamento il debito in linea capitale rimane invariato.
Rata	Pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo scadenze stabilite contrattualmente.
Spread	Maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.
Tasso annuale effettivo globale (TAEG)	È un indice armonizzato a livello comunitario espresso in percentuale e su base annua che, nelle operazioni di credito, rappresenta il costo totale del credito; esso è comprensivo del tasso d'interesse, nonché dei costi e degli oneri direttamente connessi all'erogazione del credito e non facoltativi.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardato pagamento delle rate.
Tasso effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti" e confrontarlo con il Tasso soglia.
Tasso floor	Limite minimo predeterminato sotto il quale il tasso d'interesse del mutuo non potrà in ogni caso scendere.
Tasso soglia	Tasso massimo applicabile per ciascuna tipologia di finanziamento, determinato ai sensi della legge 108/96 e successive modifiche, in misura pari al TEGM di riferimento, aumentato di un quarto, cui si

	aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.
--	--

Venezia – Mestre, 01/07/2023